



# TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

## Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il g.e., dott. Mario Miele, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.4.2022;  
sentite le parti ed esaminati gli atti;

**rilevato**, in via preliminare, che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., *ex plurimis*, Cass. 17 settembre 2007, n. 19331; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794);

**rilevato** che l'interposto ricorso è giuridicamente qualificabile, alla luce del *petitum* e della *causa petendi*, sia come opposizione all'esecuzione, a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c., laddove viene contestato l'*an exequendum*, non investendo la mera regolarità formale degli atti preliminari al processo esecutivo o la loro notificazione o, comunque, il modo in cui il medesimo si svolge o la validità di un suo singolo atto, ma il diritto sostanziale del creditore pignorante di pervenire al soddisfacimento coattivo della propria pretesa patrimoniale (cfr., *ex plurimis*, Cass. 14 aprile 1999, n. 3663; Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047), sia come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., nella parte in cui viene eccepita l'omessa notifica del titolo e del precetto (cfr., *ex plurimis*, Cass. 24 ottobre 1991, n. 11282; Cass. 12 novembre 1993, n. 11196; Cass. 24 novembre 2005, n. 24812);

**OSSERVA**



Parte opponente [REDACTED] con ricorso ai sensi dell'art.615 comma II c.p.c. si è opposto all'esecuzione intrapresa dalla BCC Gestione Crediti nei suoi confronti, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.

A sostegno della propria istanza di sospensione [REDACTED] ha eccepito l'illegittimità della procedura esecutiva, atteso il provvedimento di sequestro ai sensi del d.lgs.159/2011 emesso dal Tribunale di Catanzaro - Sez. Seconda Penale - il 22/7/2020 che ha attinto la società debitrice principale [REDACTED].

Infatti secondo la ricostruzione di parte opponente, l'applicazione della normativa dettata dal richiamato d.lgs. 159/2011 comporterebbe l'inesigibilità del credito anteriore al provvedimento di sequestro e la conseguente impossibilità per l'istituto bancario di escutere la garanzia fideiussoria prestata dal [REDACTED].

Costituitasi parte opposta ha eccepito e controdedotto a quanto sostenuto dal [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare.

Orbene per la risoluzione della presente controversia, occorre verificare l'incidenza della disciplina dettata dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011) sul diritto di credito azionato da parte opposta e, in particolare, l'incidenza sulle garanzie personali.

Infatti, riassumendo il caso *de qua agitur*, la presente procedura esecutiva è stata azionata dalla BCC Gestione Crediti nei confronti di [REDACTED] quale fideiussore della [REDACTED], società mutuataria e destinataria del provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Catanzaro ai sensi del d.lgs. 159/2011.

La normativa dettata dal codice antimafia è peculiare ed è posta a tutela di plurimi interessi anche di natura pubblicistica.

Infatti per quanto riguarda i diritti di credito sorti anteriormente al sequestro antimafia, l'art. 52 d. lgs. 159/2011 sottopone il soddisfacimento del credito ad un duplice requisito; il primo oggettivo, ossia che il credito non sia strumentale all'attività illecita o che ne costituisca il frutto o il reimpiego, e uno soggettivo, ossia che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

Orbene la disciplina in commento, proprio per verificare la sussistenza di detti requisiti, prevede un particolare procedimento da svolgersi dinanzi al giudice penale, dettato dagli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011, così come previsto dal secondo comma dell'art. 52 del d.lgs in commento che espressamente prevede: " 2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59".



Quindi, effettivamente, come anche sostenuto da parte opponente, il legislatore ha previsto un'ulteriore procedura più gravosa per soddisfarsi sui beni del proposto e attinti dal provvedimento di sequestro e/o confisca.

Tuttavia, tale procedura, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, anche in base a quanto indicato dalla Banca d'Italia nelle comunicazioni riportate nel testo dell'opposizione dell'opponente, non determina un'inesigibilità del credito.

Infatti, dal punto di vista meramente testuale non è presente alcuna norma che dispone l'inesigibilità del credito, né una sua cd. "cristallizzazione". Né è possibile, così come sostenuto da parte opponente ricavare tale inesigibilità del credito dalla struttura del procedimento in esame.

La procedura richiamata e prevista dagli articoli 57, 58 e 59 del d.lgs. 159/2011, infatti, regola solo ed esclusivamente il concorso dei creditori nei confronti del proposto e, cosa non secondaria, sui beni oggetto di confisca. Per meglio comprendere la funzione di detta procedura di verifica e ammissione dei crediti, occorre richiamare la funzione della confisca, quale espropriazione coatta, in favore dello Stato, di beni che sono serviti per commettere un reato o che ne costituiscono il profitto.

E' evidente che in quanto provvedimento coatto, tale provvedimento implica una diminuzione delle garanzie patrimoniali del proposto nei confronti dei propri creditori. Infatti i creditori del soggetto attinto da un provvedimento ablatorio penale, non potrebbero aggredire quei beni sottoposti a confisca.

La procedura in oggetto, quindi, prevede la salvaguardia dei creditori in buona fede, che possono soddisfarsi sui beni oggetto del provvedimento penale, tramite un procedimento avente carattere concorsuale.

E' evidente che il procedimento di accertamento e verifica dei requisiti sopra richiamati della buona fede e che il credito non sia strumentale all'attività illecita o che ne costituisca il frutto o il reimpiego, sia previsto dalla legge per la peculiarità dei beni su cui i creditori andrebbero a soddisfarsi, serviti a commettere reati o costituenti il loro profitto; beni che senza la peculiare disciplina dettata dal d.lgs. 159/2011 sarebbero non aggredibili dai creditori per soddisfare i propri crediti, attesa l'acquisizione al patrimonio dello Stato.

Tale ricostruzione, circa l'applicazione di tale disciplina solo per i beni oggetto di confisca, è confermata dall'intero sistema previsto dal codice antimafia, che prevede all'art.55 una particolare ipotesi di sospensione delle procedure esecutive che hanno ad oggetto beni



sottoposti a sequestro. Infatti l'art. 55 prevede la sospensione non generalizzata di tutte le procedure esecutive avverso i beni del proposto, bensì delle sole esecuzioni dei beni sottoposti a sequestro.

Infatti, in tale ipotesi, la sospensione è dovuta per verificare l'esito del procedimento penale e dell'eventuale comminatoria della confisca, con l'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato; la procedura esecutiva sospesa successivamente al sequestro può avere, infatti, due esiti: o essere riassunta nel termine di un anno, qualora il bene venga dissequestrato, ovvero estinta successivamente all'emissione del provvedimento di confisca.

Tale istituto è pianamente in linea con la *ratio* della normativa in analisi, infatti la sospensione delle procedure esecutive non attiene a tutti i beni del proposto, ma solo ed esclusivamente a quelli attinti dal sequestro; infatti le procedure individuali vengono bloccate su quei beni oggetto di sequestro nelle more della decisione del giudice penale. Quindi è evidente che l'intera procedura prevista dal codice antimafia d.lgs. 159/2011 non incide in alcun modo sul diritto di credito, né priva il creditore del proprio titolo esecutivo che resta valido ed efficace, non prevedendo una valutazione complessiva dei crediti vantati nei confronti del proposto, ma di solo quelli il cui soddisfacimento deve essere attuato sui beni oggetto del provvedimento penale.

La disciplina in commento, infatti, detta una particolare procedura di aggressione dei beni confiscati da parte dei creditori, derogando ai principi generali dettati dal codice di procedura penale.

Ciò comporta, dunque, sicuramente la possibilità per il creditore di soddisfarsi su eventuali garanti che hanno prestato la propria garanzia personale, come nel caso in esame. Infatti, nulla vieterebbe al creditore di escutere le garanzie, sia personali sia reali, allo stesso concesse, attivando il titolo di credito, ancora valido ed efficace, e sottoponendo ad esecuzione forzata i beni non attinti dal provvedimento ablatorio penale.

Tale assunto è corroborato dal tenore letterale dell'art. 52 co.1 lett. a) laddove è disposto: *“La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:*



- a) *che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;”*.

Proprio tale disposizione riconosce espressamente la possibilità per il creditore di aggredire i beni del proposto idonei al soddisfacimento del credito, ulteriori rispetto a quelli sequestrati e/o confiscati.

Quindi, quanto sostenuto da parte opponente circa un'inesigibilità del credito è privo di fondamento. Infatti nella disciplina dettata dal legislatore non vi è un generalizzato controllo di tutti i rapporti di credito in capo al proposto, ma solo quelli il cui soddisfacimento è attuato sui beni oggetto di confisca.

Ad ogni buon conto, è comunque da sottolineare che il procedimento di verifica è attuato solo ed esclusivamente successivamente all'emissione del provvedimento di confisca, lasciando all'art.55 di provvedere in ordine alla sospensione delle procedure esecutive individuali dei beni attinti da un provvedimento di sequestro.

Nel caso *de qua agitur*, conseguentemente, parte opposta ha legittimamente azionato il proprio titolo di credito nei confronti del fideiussore, avendo un valido titolo esecutivo valido ed efficace.

Seppure sulla base di un giudizio prognostico a carattere sommario, quale è quello effettuabile in questa sede, i motivi di opposizione non sembrano integrare, per quanto sopra esposto, gli estremi del *fumus boni juris* necessario per disporre la sospensione dell'esecuzione.

Infine nella struttura delle opposizioni previste dagli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c., per com-e delineata dalle leggi di riforma del 2005/2006, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che definisce la fase sommaria dell'incidentale procedimento cognitivo, sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito o quello per la riassunzione davanti al giudice competente, deve provvedere sulle spese di tale fase, della cui regolamentazione, peraltro, è possibile ridiscutere nell'ambito del giudizio di merito (cfr. Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033).

Pertanto, in ossequio al principio sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese della presente fase processuale, per come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte opponente.



Letti gli artt. 615, 617 e 619 e segg. c.p.c.;

**P.Q.M.**

1. **rigetta** l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo avanzata da [REDACTED]
2. **condanna** parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro € 52.001,00 a € 260.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito escusso, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto alla natura dell'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 4.000,00 per compensi (euro 2.450,00 per la fase di studio ed euro 1.550,00 per la fase introduttiva) oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e punto 10 dell'allegata tabella;
3. **assegna** termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Si Comunichi.

Vibo Valentia, 8.6.2022

Il Giudice dell'esecuzione

*Dott. Mario Miele*

